

In punto a : licenziamento.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 marzo 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 marzo 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato B. E. M. H. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, C. srl affinché il Tribunale adito dichiarasse l'illegittimità del licenziamento intimato allo stesso con lettera datata 19 ottobre 2011 e dichiarasse, pertanto, tenuto il convenuto a riassumerlo entro tre giorni o a corrispondergli un'indennità commisurata a sei mesi della retribuzione globale di fatto da determinarsi nella somma di euro 2735,32.

Domandava, altresì, che la resistente fosse condannata a versare l'indennità di preavviso eccedente le 40 ore già corrisposte.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 ottobre 2012 chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi.

La causa veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.



GIURETT



Si rileva, innanzitutto, che nel corso del giudizio è stata corrisposta integralmente da parte resistente l'indennità di mancato preavviso e quindi è cessata la materia del contendere in merito a tale domanda come del resto concordemente dichiarato dalle parti.

Tanto premesso occorre esaminare la domanda di illegittimità del licenziamento.

A questo proposito si osserva, innanzitutto, che è infondata l'asserita violazione del termine di cui all'art. 2 della legge n.604/1966.

Si rileva, infatti, che la lettera di licenziamento conteneva già i motivi di licenziamento e che, quindi, la successiva mancata integrazione non implica violazione dell'art.2 della legge n.604/1966 essendo stati già sufficientemente specificati ab origine i motivi.

Passando ad esaminare la domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento si ritiene che la stessa sia fondata e debba essere accolta.

Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non è, infatti, risultato adeguatamente provato il giustificato motivo oggettivo dedotto da parte resistente nella lettera di licenziamento che così recita " A fronte di un calo dell'attività produttiva a causa delle difficoltà di mercato ci vediamo nostro malgrado costretti a privarci di parte del personale dipendente".

Si osserva, innanzitutto, che parte resistente non ha prodotto i bilanci o altra documentazione contabile da cui poter ricavare un



GIURE.IT



effettivo calo dell'attività produttiva.

Si rileva, poi, che dall'istruttoria espletata ed in particolare dalla deposizione dei testi è risultato provato che l'attività estrattiva svolta dalla resistente subiva ogni anno una fisiologica diminuzione in inverno per, poi, riprendere in primavera ed estate.

Dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi è, poi, risultato provato che successivamente al licenziamento del ricorrente a partire da maggio 2012 sono stati assunti seppure a tempo determinato per alcuni mesi quattro lavoratori e precisamente **N. [redacted]** **L. [redacted]** dal 14-05-2012 all'11-08-2012, **M. [redacted]** **M. [redacted]** dal 25-07-2012 al 24-09-2012, **D. [redacted]** **F. [redacted]** dal 03-07-2012 al 30-09-2012 **G. [redacted]** **M. [redacted]** dal 06-08-2012 al 30-09-2012.

Si osserva, poi, che la circostanza che la società resistente al momento del licenziamento non avesse un piano di coltivazione autorizzato non è dirimente per ritenere provato un calo di attività produttiva non contingente e a giustificare il licenziamento considerato che evidentemente c'era lavoro da svolgere anche prima dell'autorizzazione del Comune di Carpineti rilasciata il 19 settembre 2012 come risulta dall'assunzione di dipendenti a tempo determinato prima di tale data.

Orbene secondo quanto asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 19616/2011) " Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale,

GIURETT



ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale."

La Cassazione ha altresì precisato che (Cass.lav. n. 12769/2005) "Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare sia l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, sia l'impossibilità di ricollocare diversamente il dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale." e (Cass. lav. n.5512/2011) "In tema di licenziamento per giustificato motivo, l'onere della prova del motivo, che per espressa previsione normativa (art. 5 legge n. 604 del 1966), grava sul datore di lavoro, può comprendere anche la prova di non aver effettuato altre assunzioni, nel periodo seguente al recesso impugnato, per le medesime mansioni già assegnate al lavoratore licenziato...".



Ora nel caso di specie parte resistente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di una situazione economica sfavorevole non contingente ed, anzi, il ricorso ad assunzioni a tempo determinato per le medesime mansioni svolte dal ricorrente depone in senso contrario.

In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, deve affermarsi l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente.

Stante l'illegittimità del licenziamento e vertendosi nell'ambito della cosiddetta tutela obbligatoria parte resistente deve essere condannata a procedere alla riassunzione del ricorrente entro il termine di tre giorni o in mancanza a risarcire il danno versandogli un'indennità che si quantifica tenuto conto del ridotto numero dei dipendenti occupati, della durata del rapporto e delle dimensioni dell'impresa in 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo.

Si precisa, poi, che la retribuzione globale di fatto in difetto di specifica contestazione in merito nella memoria difensiva da parte della resistente deve essere quantificata come indicato dal ricorrente nella somma mensile lorda di euro 2735,32.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 4051/2011) "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la

GIURETT



sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.”

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 831/2012 R.G., così provvede :

- 1) Dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato a **B. E. M. H. H.** con lettera datata 19/10/2011 e per l'effetto condanna **C. s.r.l.** in persona del legale rappresentante a riassumere **B. E. M. H. H.** entro tre giorni o a corrispondergli un'indennità commisurata a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari alla somma mensile lorda di euro 2735,32 oltre interessi legali e



rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo.

- 2) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento dell'indennità di preavviso
- 3) Condanna C... srl in persona del legale rappresentante a rifondere a B... E... H... le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 2500,00 oltre iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 4 marzo 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



GIURETT

